

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo ai commi 6 e 11 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

d e l i b e r a

di modificare i commi 6 e 11 dell'art. 40 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO Art. 40	NUOVO TESTO Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera; tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista", ed osservate le norme seguenti. 11. Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione,	Limitazioni del tesseramento calciatori 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 11. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione,

<p>ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato.</p> <p>1) Calciatori extracomunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti;</p> <p>c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili;</p> <p>d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.</p> <p>2) Calciatori comunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.</p> <p>I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.</p> <p>3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante da "transfert internazionale". Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..</p> <p>a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferito all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il "transfert</p>	<p>ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato.</p> <p>1) Calciatori extracomunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione;</p> <p>c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;</p> <p>d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.</p> <p>2) Calciatori comunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;</p> <p>I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;</p> <p>3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale".</p> <p>a) I calciatori "non professionisti" di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il "transfert internazionale", salvo che la richiesta</p>
--	--

<p>internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero.</p>	<p>di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero.</p> <p>Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..</p>
--	---

PUBBLICATO IN ROMA 26 GIUGNO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro